



COMUNE DI MERLARA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione in seduta in sessione Straordinaria

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

N. 499
REG. PUBBLICAZ.

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)**

Certifico Io sottoscritto Addetto alle Pubblicazioni che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno

30-12-2022

all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

**L'ADDETTO ALLE
PUBBLICAZIONI
F.to**

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:32** e seguenti, si è riunito il Consiglio Comunale presso SALA CONSIGLIARE per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile:

Eseguito l'appello, risultano presenti i signori:

BORON DANIELE	Presente
SPIDO MARTINA	Presente
FABBIAN GIACOMO	Presente
DE TOGNI MONICA	Presente
RANDOLO STEFANO	Presente
MISSAGLIA MARCO	Presente
BIGINATO ROSSANA	Presente
BILLO GIORGIA	Presente
CORRADIN CLAUDIA	Presente
MINGARDO MARTINA	Presente
MIGLIORIN MATTEO	Presente

Assiste alla seduta il Lara Tomasetto, Segretario Comunale.

Il Sig. DANIELE BORON nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

FABBIAN GIACOMO
RANDOLO STEFANO
MINGARDO MARTINA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS.19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ore 19:46 Il Sindaco-Presidente dà la parola al Responsabile del Servizio Finanziario Rag De Togni che è stato invitato per relazionare sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile del servizio finanziario evidenzia che si tratta di un adempimento annuale obbligatorio per legge per verificare se le partecipazioni detenute dai Comuni in società pubbliche sono conformi ai parametri fissati dalla normativa.

Ricorda poi che il Comune è socio di AcqueVenete, con una partecipazione pari allo 0,97%, per cui alla fine non detiene alcun potere decisionale in ordine alle politiche della società.

Parla quindi brevemente della società Viveracqua partecipata da AcqueVenete, che per il Comune è una partecipazione indiretta, precisando che quest'ultima società continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato e che la stessa presenta caratteristiche tali da renderla conforme ai parametri di legge per il mantenimento in essere.

Precisa, infine, che si tratta di un adempimento di rito che prevede la trasmissione degli atti e allegati approvati alla Corte dei Conti.

Sindaco: per quanto concerne le partecipazioni da alienare diamo atto che il Comune di Merlara non ha partecipazione da alienare. Giusto Rag. De Togni?

Rag. De Togni: Giusto, è corretto.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 30-4-2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Rilevato altresì che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del

23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 5-10-2017, Revisione Ad oggetto: "Revisione straordinaria partecipate";

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Dato atto che a seguito della fusione tra la Società Centro Veneto Servizi Spa e la Società Polesine acque Spa, che ha dato origine alla società Acquevenete Spa, la percentuale di partecipazione del Comune di Merlara è pari allo 0,97%;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

Considerato

- che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda il mantenimento o le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Atteso che ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 24 del D. Ldg 175/2016 fino al 31-12-2021 non si applicano le disposizioni relative alle dimissioni per le società che abbiano prodotto un utile nel triennio precedente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'area 2 "servizi economico finanziari in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
2. Di approvare il piano di razionalizzazione ordinaria di cui ai sotto elencati allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014": Acquevenete - scheda partecipazione 2021 , Acquevenete - scheda revisione periodica 2021, Prospetto quote Acquevenete, Razionalizzazione partecipazione Vivereacqua - Vivereacqua scheda partecipazione 2021, Vivereacqua scheda revisione periodica 2021;
3. Di dare atto che:
 - a) è stata effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società;

- b) è prevista, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P., l'adozione di misure di razionalizzazione;
4. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet comunale;
5. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

Al termine dell'esame della proposta n. 4 all'odg, il Rag. De Togni esce dalla sala consiliare.

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. Fausto De Togni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to DANIELE BORON

IL Segretario Comunale
F.to Lara Tomasetto

Copia conforme all'originale.

Merlara

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO